

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE AFFARI GENERALI

N°	DATA	OGGETTO
105	28-07-2016	Liquidazione definitiva alla A.S.D. Svolte di Popoli per l'organizzazione della 54ma edizione della Cronoscalata "Svolte di Popoli".

n° **816** del registro
generale

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 83 del 09/06/2016, adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- è consuetudine radicata nel tempo lo svolgimento in occasione delle manifestazioni del ferragosto popolese della corsa automobilistica denominata "Cronoscalata delle Svolte di Popoli", valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord-Sud, giunta alla sua 54^a edizione;
- la cronoscalata, denominata "classica di ferragosto", è vanto ed orgoglio della comunità locale tramite la quale Popoli è conosciuta ed ammirata a livello nazionale e forte risulta essere l'interessamento della stampa sportiva e non e delle migliaia di appassionati che ogni anno invadono Popoli affollando il circuito;

Considerato quanto segue: la Corte dei conti e già intervenuta in più occasioni per precisare gli effetti del divieto di "sponsorizzazioni attive" imposto a tutte le pp.aa. dall'art.6, comma 9, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 (cfr. in particolare sez. controllo Lombardia, deliberazione 23.12.2010, n.1075, e sez. controllo Puglia, deliberazione 15.12.2010, n.163). Occorre infatti distinguere tra la vera e propria sponsorizzazione (un contratto in cui lo "Sponsor" corrisponde una somma di denaro, o altre utilità, al soggetto sponsorizzato, avendo come contropartita essenziale e necessaria un "ritorno di immagine"), e il contributo erogato dalla p.a. a terzi, a norma dell'art.12 della legge n.241/1990. In particolare, occorre ricordare che l'art. 3 del Tuel sottolinea come "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le

attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali". Quella norma, che "anticipa" il precetto costituzionale posto al quarto comma dell'art.118 (cd. "sussidiarietà orizzontale"), non solo consente, ma addirittura impone all'ente locale di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini "singoli o associati", per attività comunque riconducibili ai fini istituzionali dell'ente medesimo. Conclusivamente: a) il divieto di sponsorizzazioni preclude alle amministrazioni di stipulare veri e propri contratti il cui oggetto sia lo "scambio" tra contributo finanziario e promozione della propria immagine; b) resta pienamente vigente, al contrario, il precetto dell'art.12/241, secondo cui le p.a. debbono predeterminare (di norma con un regolamento comunale) i criteri per l'erogazione di contributi, comunque finalizzati a promuovere iniziative e attività di interesse generale; c) il Comune può in ogni caso avvalersi delle risorse della "società civile" per svolgere le proprie funzioni, contribuendo al loro impegno attraverso procedimenti trasparenti ed imparziali. In sintesi, debbono ritenersi vietate dalla citata norma del decreto legge n. 78/2010 le elargizioni in denaro a terzi che abbiano come necessaria ed esclusiva contropartita un "ritorno di immagine" per l'Amministrazione comunale, mentre tale divieto non si estende ai contributi che l'Amministrazione dispone per iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, ambientale, ecc, promosse dalle diverse espressioni della comunità locale in base al principio di sussidiarietà, e cioè come modalità concreta per favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati in ambiti riferiti alle stesse funzioni fondamentali del Comune.

Considerato inoltre che ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti locali, occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti di diritto:

- a) Costituzione della repubblica (nel testo revisionato dalla legge costituzionale 18/10/2001 n. 3):
 - art. 114 "I Comuni... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";
 - art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- b) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000) art. 13: "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- c) L. 15 marzo 1997 n. 59 art. 1: che attribuisce agli enti locali "i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità";

Valutato che tali norme non definiscono in modo esplicito, esaustivo e tassativo le finalità e le competenze dei Comuni, e che occorre pertanto far riferimento:

- al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di legge, sono di norma attribuite ai Comuni, quale Ente più vicino ai cittadini;
- alle previsioni dello Statuto del Comune;
- al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni;

- all'evoluzione degli assetti sociali, economici ed istituzionali che, costantemente, estende ed adegua le funzioni proprie dei Comuni;

Ritenuta la presenza dei presupposti di legge, come sopra interpretati dalla Corte dei Conti Lombardia;

Visto anche lo Statuto del Comune di Popoli e, in particolare gli articoli 3 e 46;

Riscontrato che:

- in occasione delle manifestazioni del ferragosto popolese la richiamata associazione ha provveduto ad organizzare l'annuale cronoscalata delle svolte giunta quest'anno alla sua 52^a edizione;
- la domanda di contributo inoltrata dalla associazione "a.s.d Svolte di Popoli" è risultata essere conforme a quanto stabilito dal regolamento comunale e da quanto statuito dalla giunta comunale con deliberazione n. 100, del 15.5.2012;
- il contributo richiesto non si configura come spesa di sponsorizzazione e non risulta soggetto ai divieti di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010;
- nella gestione della manifestazione v'è la condivisione dell'organizzazione tra Ente ed Associazione che concorre a dare vita ad una iniziativa sportiva di valenza nazionale;
- il sostegno economico non è finalizzato in alcun modo a promuovere l'immagine dell'amministrazione pertanto, non viene a costituire spesa di sponsorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010;

Richiamata la determinazione 84, del 14 giugno 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la contribuzione concernente l'oggetto per complessivi € 10.000,00, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sul relativo capitolo del bilancio comunale;

Valutato che la concessione del contributo riguarda una manifestazione di rilevante importanza sportiva ed è da considerare quale sostegno dell'amministrazione all'azione fondamentale espressa dall'A.S.D. in ordine alla sua organizzazione e gestione;

Riscontrato che sussistono tutte le ragioni di diritto e di fatto affinché l'ente comunale si avvalga di soggetti estranei per l'espletamento di iniziative dallo stesso coorganizzate nell'ambito delle promozioni sportive di interesse generale per la collettività;

Visto l'art. 18, intitolato "Amministrazione aperta", del D.L. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, che prevede delle misure di pubblicità per la trasparenza nella pubblica amministrazione; nello specifico tale articolo prevede che "la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 07.08.1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet";

Dato atto che tale pubblicazione "costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare";

Visto che il bilancio di previsione per l'anno 2016 è stato regolarmente approvato;

Vista la richiesta di liquidazione del saldo di € 5.000,00, nota del 26 luglio 2016, inviata dalla ridetta associazione ed assunta al protocollo del Comune di Popoli sotto il n. 10483, del 28 luglio 2016;

Preso atto che con Determinazione n. 85, del 14 giugno 2016, si è provveduto alla liquidazione di un acconto pari al 50% della somma concessa;

Esaminata la documentazione allegata alla succitata istanza, riconosciuta rispondente ai fini della liquidazione e ravvisato che l'associazione sportiva "a.s.d. Svolte di Popoli" ha presentato il rendiconto delle spese sostenute, prospetto analitico delle entrate e delle uscite e relazione finale;

Riscontrato che la cronoscalata ha avuto regolarmente luogo in data 23 e 24 luglio 2016, riscuotendo il plauso e i consensi della stampa specializzata, delle emittenti televisive regionali e nazionali, così pure della cittadinanza e dei numerosissimi appassionati che a migliaia hanno invaso il percorso delle Svolte;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 non è stato attribuito il Codice Identificativo Gara perché trattasi di concessione di contributo ad Associazione;

Visto l'art. 184, comma 2, del D. Lgs 267/2000, il quale stabilisce che la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualificativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Dato atto che, trattandosi di attività di mero adempimento di obbligazioni giuridiche precedentemente contratte, non è necessario effettuare la comunicazione di avvio del procedimento;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo indicati dalla Giunta Comunale;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del primo luglio 2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102 del 3.8.2009 per cui l'impegno risulta compatibile con lo stanziamento in bilancio e con le regole di finanza pubblica così come attestato dal responsabile del servizio finanziario;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

Visto l'art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare le norme sulle funzioni e sugli atti dei responsabili di settore/servizio;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 12.08.1997, n. 666, esecutiva agli effetti di legge, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 53 di data 22.07.1997, esecutiva agli effetti di legge;

DETERMINA

- di accertare la sussistenza dell'obbligo di pagare l'importo richiesto;
- di liquidare, in esecuzione degli indirizzi della giunta comunale forniti con la deliberazione n. 40, del 13 marzo 2015, in favore dell'a.s.d. Svolte di Popoli e per essa al Presidente pro-tempore, Sig. Carlo Trafficante, la somma di € 5.000,00 quale saldo definitivo del contributo concesso;
- di imputare la spesa al capitolo 216/1, bilancio d'esercizio corrente;
- di provvedere al pagamento mediante accredito al codice IBAN: IT 91 J 06245 77390 CC0400213504;
- di disporre che il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, sia comunicato al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
- di dare atto, infine, che le obbligazioni economiche del Comune vengono ad esaurirsi con la presente liquidazione;
- di comunicare copia del presente provvedimento all'ufficio di segreteria perché provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bonifacio Della Rocca

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Manna Daniela

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **02-08-2016**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **02-08-2016**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marina Lattanzio

N° **1287**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile dei servizi della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **02-08-2016**, al **17-08-2016**.

Dalla residenza comunale, li **18-08-2016**

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Marina Lattanzio